

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 2 settembre 2016 - n. 8412

Quinto aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2015 e 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Cabiato (CO), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - il comune di Cornaredo (MI), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - il comune di Busto Garolfo (MI), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la convenzione sottoscritta con il comune di Canegrate, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - il Parco dei Colli di Bergamo, con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato le variazioni intervenute nella composizione della Commissione Paesaggio;
 - l'Unione comuni della Presolana, costituita tra i comuni di Cerete (BG), Fino del Monte (BG), Onore (BG), Rovetta (BG) e Songavazzo (BG), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la documentazione (atto costitutivo e Statuto dell'Unione, convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni paesaggistiche, decreto di nomina della Commissione Paesaggio dell'Unione, delibere dei comuni associati) utile ai fini del conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - l'Unione di comuni lombarda Foedus, costituita tra i comuni di Casteldidone (CR), Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Rivarolo Mantovano (MN) e Spineda (CR), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la delibera dell'Assemblea dell'Unione di modifica del regolamento di funzionamento della Commissione Paesaggio e dello schema di convenzione per la gestione della Commissione stessa, ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - l'Unione di Comuni lombarda Palvareta Nova, costituita tra i comuni di San Giovanni in Croce (CR), San Martino del Lago (CR), Solarolo Rainerio (CR) e Voldio (CR), ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione relativa al rinnovo della convenzione con l'Unione di comuni lombarda Foedus per la gestione in forma associata della Commissione Paesaggio e della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
 - il Consorzio Intercomunale per un Piano di sviluppo dell'Alta Lomellina (CIPAL), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 del 29 marzo 2016, con la quale è stata nominata per il triennio 2016-2018 la Commissione Paesaggio consortile, cui fanno riferimento i comuni di Breme (PV), Ceretto Lomellina (PV), Cergnago (PV), Cilavegna (PV), Cozzo (PV), Palestro (PV), Parona (PV), San Giorgio di Lomellina (PV), Sant'Angelo Lomellina (PV), Sartirana Lomellina (PV), Valle Lomellina (PV) e Vellezzo Lomellina (PV);
 - i comuni di Pontirolo Nuovo (BG), Sale Marasino (BS), Eupilio (CO), Gravedona ed Uniti (CO), Menaggio (CO), Rovelto Porro (CO), Boffalora Sopra Ticino (MI), Canegrate (MI), Godiasco Salice Terme (PV), Torre Beretti e Castellaro (PV), Val di Nizza (PV), Bormio (SO), Villa di Chiavenna (SO), Villa di Tirano (SO), Bisuschio (VA), Buguggiate (VA) e Mercallo (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente Struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:
- i comuni di Cabiato (CO), Cornaredo (MI) e Busto Garolfo (MI), verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, sono idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - il Parco dei Colli di Bergamo, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - l'Unione comuni della Presolana, costituita tra i comuni di Cerete (BG), Fino del Monte (BG), Onore (BG), Rovetta (BG) e Songavazzo (BG), verificata la documentazione trasmessa ed a seguito delle delibere comunali di conferimento delle funzioni paesaggistiche all'Unione medesima, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, risulta idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - l'Unione di comuni lombarda Foedus, costituita tra i comuni di Casteldidone (CR), Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Rivarolo Mantovano (MN) e Spineda (CR), verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - i comuni di San Giovanni in Croce (CR), San Martino del Lago (CR), Solarolo Rainerio (CR) e Voldio (CR), in quanto appartenenti all'Unione di Comuni lombarda Palvareta Nova ed a seguito del rinnovo della convenzione con l'Unione di comuni lombarda Foedus, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - i comuni di Breme (PV), Ceretto Lomellina (PV), Cergnago (PV), Cilavegna (PV), Cozzo (PV), Palestro (PV), Parona (PV), San Giorgio di Lomellina (PV), Sant'Angelo Lomellina (PV), Sartirana Lomellina (PV), Valle Lomellina (PV) e Vellezzo Lomellina (PV), in quanto consorziati con il Consorzio Intercomunale per un Piano di sviluppo dell'Alta Lomellina (CIPAL) per la gestione in forma associata della Commissione Paesaggio e per l'istruttoria paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
 - i comuni di Pontirolo Nuovo (BG), Sale Marasino (BS), Eupilio (CO), Gravedona ed Uniti (CO), Menaggio (CO), Rovel-

Serie Ordinaria n. 36 - Giovedì 08 settembre 2016

lo Porro (CO), Boffalora Sopra Ticino (MI), Canegrate (MI), Godiasco Salice Terme (PV), Torre Beretti e Castellaro (PV), Val di Nizza (PV), Bormio (SO), Villa di Chiavenna (SO), Villa di Tirano (SO), Bisuschio (VA), Buguggiate (VA) e Mercallo (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^a Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^a legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario Generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) i comuni di Cabiato (CO), Cornaredo (MI) e Busto Garolfo (MI), risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, sono idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;
- b) il Parco dei Colli di Bergamo risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;
- c) l'Unione comuni della Presolana, costituita tra i comuni di Cerete (BG), Fino del Monte (BG), Onore (BG), Rovetta (BG) e Songavazzo (BG), a seguito del conferimento all'Unione dell'esercizio delle funzioni paesaggistiche, possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, risulta idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;
- d) l'Unione di comuni lombarda Foedus, costituita tra i comuni di Casteldidone (CR), Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Rivarolo Mantovano (MN) e Spineda (CR), risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;
- e) i comuni di San Giovanni in Croce (CR), San Martino del Lago (CR), Solarolo Rainerio (CR) e Voltido (CR), in quanto appartenenti all'Unione di Comuni lombarda Palvareta Nova ed a seguito del rinnovo della convenzione con l'Unione di comuni lombarda Foedus, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;
- f) i comuni di Breme (PV), Ceretto Lomellina (PV), Cergnago (PV), Cilavegna (PV), Cozzo (PV), Palestro (PV), Pa-

rona (PV), San Giorgio di Lomellina (PV), Sant'Angelo Lomellina (PV), Sartirana Lomellina (PV), Valle Lomellina (PV) e Vellezzo Lomellina (PV), in quanto consorziati con il Consorzio Intercomunale per un Piano di sviluppo dell'Alta Lomellina (CIPAL) per la gestione in forma associata della Commissione Paesaggio e per l'istruttoria paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;

g) i comuni di Pontirolo Nuovo (BG), Sale Marasino (BS), Eupilio (CO), Gravedona ed Uniti (CO), Menaggio (CO), Rovello Porro (CO), Boffalora Sopra Ticino (MI), Canegrate (MI), Godiasco Salice Terme (PV), Torre Beretti e Castellaro (PV), Val di Nizza (PV), Bormio (SO), Villa di Chiavenna (SO), Villa di Tirano (SO), Bisuschio (VA), Buguggiate (VA) e Mercallo (VA), risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14;

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del Direttore Generale all'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile di aggiornamento 2015 e 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunicino tempestivamente alla competente Struttura della Giunta Regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al Dirigente della Struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli Enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova